# COMUNE DI CAPISTRANO
## PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

## *ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE*

| | |
|---|---|
| *Deliberazione:* N° 21 | Del Reg: DATA 09/09/2014 |
| OGGETTO: | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. (TASI-TARI-IMU) |

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno 09 del mese di SETTEMBRE , alle ore 10,05 in apposita sala della sede municipale di Capistrano, convocata nei modi di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** composto dai signori:

| N. Ord. | COGNOME E NOME | | Presenti | Assenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPUTO | Marcello Roberto | X | |
| 2 | MESIANO | Domenico | X | |
| 3 | POTAMI | Rocco | X | |
| 4 | FLORIO | Maria | X | |
| 5 | TINO | Giuseppe Nicola | X | |
| 6 | SCOLIERI | Raffaele | X | |
| 7 | MARTINO | Marco Pio | X | |

Totale presenti N° 7 Consiglieri su N° 7 assegnati al Comune e su N° 7 Consiglieri in carica.

IL SIG. MARCELLO ROBERTO CAPUTO, ASSUME LA PRESIDENZA E, RICONOSCIUTO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI DICHIARA VALIDA LA SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SOPRA INDICATO, ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA CARMEN LONGO.

Relaziona il Vicesindaco Mesiano

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista lo schema di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Finanziario, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Visto il D. M. Interno 18 luglio 2014 che ha prorogato al 30 settembre l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2014;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente risultato della votazione:
Presenti n. 7; Votanti n. 7; Voti favorevoli n. 5; Voti contrari n. 2 (Consiglieri Raffaele Scolieri e Marco Pio Martino); Astenuti: ==;

**DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

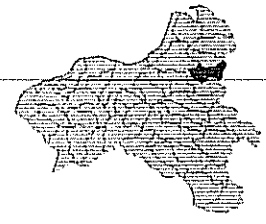
1. Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

# COMUNE
# DI
# CAPISTRANO
## Provincia di Vibo Valentia



# REGOLAMENTO
## Per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
## I.U.C.
## (TASI – TARI- IMU)

Delibera del C.C. n. 21 del 04-09-2014 - (Approvazione)

# INDICE

## Sommario


CAPITOLO 1 – Disciplina generale "IUC" (Imposta Unica Comunale) ..... 4
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ..... 4
Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO ..... 4
Art. 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" ..... 4
Art. 4 DICHIARAZIONI (art. 1 c. da 684 a 687 lg 147/2013) ..... 4
Art. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO ..... 5
Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO ..... 5
Art. 7 RISCOSSIONE ..... 5
Art. 8 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE ..... 5
Art. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO ..... 6
Art. 10 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI ..... 6
Art. 11 RAVVEDIMENTO ..... 7
Art. 12 RIMBORSI ..... 7
Art. 13. SOMME DI MODESTO AMMONTARE - IMPORTI MINIMI ..... 7
Art. 14 CONTENZIOSO - RATEIZZAZIONI ..... 7
Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ..... 8
CAPITOLO 2 – Regolamento componente TASI ..... 9
Art. 1 OGGETTO DEL CAPITOLO ..... 9
Art. 2 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ..... 9
Art. 3 ESCLUSIONI ..... 9
Art. 4 SOGGETTI PASSIVI ..... 9
Art. 5 BASE IMPONIBILE ..... 10
Art. 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ..... 10
Art. 7 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI ..... 10
Art. 8 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI ..... 10
Art. 9 DICHIARAZIONI ..... 10
Art.10 SCADENZE DI VERSAMENTO - RISCOSSIONE ..... 10
Art. 11 ENTRATA IN VIGORE ..... 10
CAPITOLO 3 Regolamento componente "TARI" (*Tassa sui rifiuti*) ..... 11
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ..... 11
Art. 1 Oggetto del Capitolo ..... 11
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti ..... 11
Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti ..... 12
Art. 4. Soggetto attivo ..... 13
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI ..... 13
Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo ..... 13
Art. 6. Soggetti passivi ..... 14
Art. 7. Locali ed aree NON soggetti al tributo ..... 14
Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento ..... 15
Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio ..... 15
Art. 10. Superficie degli immobili ..... 17
TITOLO III - TARIFFE ..... 17
Art. 11. Costo di gestione - Piano Finanziario ..... 17
Art. 12. Determinazione della tariffa ..... 18
Art. 13. Articolazione della tariffa ..... 18
Art. 14 Periodi di applicazione del tributo ..... 19
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche ..... 19
Art. 16. Occupanti le utenze domestiche ..... 19
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche ..... 20
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche ..... 20
Art. 19. Scuole statali ..... 21
Art. 20. Tributo giornaliero ..... 21
Art. 21. Tributo provinciale ..... 22

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ..... 22
Art. 22. Riduzioni - Cumulo di riduzioni e agevolazioni ..... 22
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ..... 23
Art. 23. Obbligo di dichiarazione ..... 23
Art. 24. Contenuto e presentazione della dichiarazione ..... 23
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ..... 25
Art. 25. Clausola di adeguamento ..... 25
Art. 26 Disposizioni transitorie ..... 25
CAPITOLO 4 Regolamento IMU ..... 26

# CAPITOLO 1 – Disciplina generale "IUC" (Imposta Unica Comunale)

## *Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO*

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (**IUC**) nel Comune di Capistrano in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

## *Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO*

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Il tributo IUC è composto da:
   a. l'**Imposta municipale propria** (**IMU**), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

   b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:

   - nel **Tributo per i servizi indivisibili** (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
   - e nella **Tassa sui rifiuti** (**TARI**), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura Integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

## *Art. 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"*

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:
   a) le aliquote e detrazioni IMU;
   b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.
   c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

## *Art. 4 DICHIARAZIONI (art. 1 c. da 684 a 687 lg 147/2013)*

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui

sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Per le successive e/o modificazioni si applica l'art. 64 del presente regolamento.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

## *Art. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO*

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

## *Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO*

1. Le scadenze dei pagamenti dell'**IMU** sono quelle fissate per legge: ***16 giugno*** per l'acconto e ***16 dicembre*** per il saldo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:

   a) Il versamento della **TASI** è fissato in numero 2 rate, con scadenza ***16 giugno*** e ***16 dicembre***.

   È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione TASI entro il 16 giugno di ciascun anno.

   b) Il versamento della **TARI** è fissato, di norma, in 3 rate, con scadenza ***31 maggio – 31 Luglio*** e ***30 Novembre*** e per come disciplinato al succ. art. 8 c.2 lett. b).

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## *Art. 7 RISCOSSIONE*

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

## *Art. 8 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE*

1. Il calcolo delle componenti tributarie **IMU** e **TASI** avviene in **autoliquidazione** ad opera dei contribuenti interessati.

2. Per la **TARI** avviene tramite **liquidazione d'ufficio** del tributo, ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati, secondo il seguente metodo:

a) **Il Comune** invia ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme da pagare per tributo comunale e tributo provinciale;
b) **Il versamento** è fissato secondo quanto previsto nella Delibera di Consiglio Comunale che approva sia le tariffe in vigore per l'anno in esame che il numero delle rate e le scadenze dei pagamenti stessi. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 2^ rata;
c) **Al Contribuente** che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito, di cui al punto a), è notificato anche a mezzo raccomandata A.R. apposito avviso con invito al pagamento, in unica rata, entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica quantificate al costo della raccomandata A.R. con arrotondamento all'euro per eccesso;
d) **In caso** di perdurante inadempienza: la competente Area Entrate provvederà all'emissione dell'avviso di accertamento di cui all'art. 10 del presente regolamento con addebito delle spese di notifica di cui alla precedente lett. c).

## *Art. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO*

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## *Art. 10 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI*

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una componente della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

7. Sulle somme a titolo di IUC, sia dovute che a rimborso si applicano gli **interessi** nella misura corrispondente al tasso legale e sono calcolati dalla data in cui sono divenuti esigibili.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive se non intervenute modifiche alla base impositiva;
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
10. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento si procederà **coattivamente** nelle forme di legge. Il relativo titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## *Art. 11 RAVVEDIMENTO*

Sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche ecc, delle quali l'autore o I soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza possono procedure al pagamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 472/97 e succ. mod.

## *Art. 12 RIMBORSI*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;

2. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza;

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal comma 7 dell'art. 10.

## *Art. 13. SOMME DI MODESTO AMMONTARE - IMPORTI MINIMI*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al presente tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 25,00 (venticinque/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede sia al versamento in via ordinaria che e al rimborso per somme inferiori a 12,00 (dodici/00) euro per anno d'imposta.

## *Art. 14 CONTENZIOSO - RATEIZZAZIONI*

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifiche norme in materia, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate:
   a) fino a 2 rate mensili se l'importo totale è compreso tra 300,00 e 500,00 Euro;
   b) fino a 4 rate mensili se l'importo totale è compreso tra 500,01 e 1.000,00 Euro;
   c) fino a 6 rate mensili se l'importo totale è compreso tra 1.000,01 e 2.000,00 Euro;
   d) fino a 8 rate mensili se l'importo totale è superiore a 2.000,00 Euro;

In caso di mancato pagamento di una rata il beneficio cessa.

## *Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

# CAPITOLO 2 – Regolamento componente TASI

## *Art. 1 OGGETTO DEL CAPITOLO*

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TASI** (*Tributo sui servizi indivisibili*) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

## *Art. 2 PRESUPPOSTO DELLA TASSA*

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

## *Art. 3 ESCLUSIONI*

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## *Art. 4 SOGGETTI PASSIVI*

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1, legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del **20 *per cento*** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo artico. La restante parte è corrisposta dal **titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare.

## *Art. 5 BASE IMPONIBILE*

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

## *Art. 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE*

1. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. .

## *Art. 7 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI*

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

## *Art. 8 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI*

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale, di cui all'articolo precedente, saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## *Art. 9 DICHIARAZIONI*

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

## *Art.10 SCADENZE DI VERSAMENTO - RISCOSSIONE*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza ***16 giugno*** e ***16 dicembre*** per come disciplinato nel precedente Art. 6.
2. La TASI è applicata e **riscossa** dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.
3. Il versamento della TASI si riterrà valido, nel caso di più soggetti possessori dell'immobile, anche se effettuato per la somma complessiva da un unico possessore.

## *Art. 11 ENTRATA IN VIGORE*

1. Il presente regolamento TASI ha effetto dal 1° gennaio 2014

# CAPITOLO 3 Regolamento componente "TARI"

## (*Tassa sui rifiuti*)

## *TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI*

### Art. 1 Oggetto del Capitolo

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TARI** (*Tassa sui rifiuti*) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per come previsto dall'art. 1 commi dal 641 al 668 della legge 147/2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, per quanto compatibile e se redatto dal comune, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

**a)** i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

**b)** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

**c)** i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

**d)** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

**e)** i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

**f)** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b*), ed *e*) del presente comma.

## Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

**1.** Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

**a)** le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

**b)** il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

**c)** il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

**d)** i rifiuti radioattivi;

**e)** i materiali esplosivi in disuso;

**f)** le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

**g)** i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

**2.** Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

**a)** le acque di scarico;

**b)** i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

**c)** le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

**d)** i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

## Art. 4. Soggetto attivo

**1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste**, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

# *TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI*

## Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

**1.** Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

**2. Si intendono per:**

**a)** ***locali,*** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

**b)** ***aree scoperte,*** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

**c)** ***utenze DOMESTICHE,*** le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze iscritte in Catasto: C/2 – C/6 e C/7

**d)** ***utenze NON DOMESTICHE,*** le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**3. Sono escluse dal tributo:**

**a)** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

**b)** le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

**4. La presenza oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica** costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

**5.** Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni ad più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

**6.** la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## Art. 6. Soggetti passivi

**1.** Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

**2.** Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

**3.** In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

**4.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## Art. 7. Locali ed aree NON soggetti al tributo

**1.** Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

**a)** Le unità immobiliari adibite a civile abitazione e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7) prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (idrico, energia elettrica, gas, telefono, ecc). Nel caso in cui un'unità immobiliare, con le caratteristiche catastali di cui sopra, risulti parzialmente rifinita (priva di intonaci e con pavimento allo stato rustico) sarà soggetta al tributo per la parte rifinita. La non assoggettabilità è esclusa, in ogni caso, quando le citate unità immobiliari, sono utilizzate per qualsiasi attività per come definito nel precedente art. 44 (presupposto .....) comma 2) lett. D);

**b)** soffitte e sottotetti, per la parte di altezza inferiore a mt. 1,50, adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso;

**c)** i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

**d)** le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

**e)** le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

**f)** per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

**g)** le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

**h)** Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

**i)** Singoli locali di modeste dimensioni (fino a 10 mq.) situati nelle periferie dei centri abitati ed adibiti al ricovero di piccoli attrezzi agricoli.

**2.** Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

**3.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

**1.** Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

**2.** Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

## Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

**1.** Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non

assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. **A tal fine**, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del **formulario di identificazione o altra documentazione probante** dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

**2.** Non sono in particolare, soggette a tariffa:

**a)** le superfici adibite all'allevamento di animali;

**b)** le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

**c)** Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

**3.** Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

| ATTIVITA' | RIDUZIONE DEL |
|---|---|
| TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE | **30%** |
| FALEGNAMERIE | **50%** |
| AUTOCARROZZERIE | **60%** |
| AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI | **30%** |
| GOMMISTI | **40%** |
| AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO | **30%** |
| DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | **30%** |
| LAVANDERIE E TINTORIE | **30%** |
| VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE | **50%** |
| OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA | **40%** |
| AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) | **20%** |

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

**4.** Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

**a)** indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

**b)** comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione di cui al precedente comma 1.

## Art. 10. Superficie degli immobili

**1.** Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, ovvero, si utilizzeranno per il primo anno di applicazione le superfici risultanti dalla base dati relativa all'applicazione della TARI.

**2.** Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

**3.** Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

**4.** La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

**5.** Per i **distributori di carburante** sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione

# *TITOLO III - TARIFFE*

## Art. 11. Costo di gestione - Piano Finanziario

**1.** Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

**2.** I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del **Piano Finanziario** degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti a cura dei *Responsabili delle Aree: Tecnica, Finanziaria, Entrate, ognuno per la propria competenza,* entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della

qualità del servizio fornito.

**3.** Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

**a)** E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti,

per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

**b)** per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

## Art. 12. Determinazione della tariffa

**1.** Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**2.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**3.** La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

**4.** La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

## Art. 13. Articolazione della tariffa

**1.** La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

**2.** La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

**3.** L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## Art. 14 Periodi di applicazione del tributo

**1.** Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

**2.** L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

**3.** Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

**4.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

**1.** La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

**2.** La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

**1.** Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, **il numero degli occupanti** è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1^ gennaio dell'anno di competenza della tariffazione, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

**2.** Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri

socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

**3.** Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero per il numero di componenti pari a 2, se non dichiarato espressamente dal soggetto passivo e comunque se famiglia monocomponente = 1.

**4.** Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

## Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

**1.** La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

**2.** La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

**3.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione, a firma del Responsabile Area Tecnica, con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente nei confronti dell'utenza non domestica.

## Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

**1.** Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

**2.** L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

**3.** Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

**4.** La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

**5.** Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione e/o pertinenze in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale: alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

**6.** In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## Art. 19. Scuole statali

**1.** Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

**2.** La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## Art. 20. Tributo giornaliero

**1.** Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

**2.** La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%

**3.** In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

**4.** L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

**5.** Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni se previste dal presente regolamento; non si applicano le riduzioni per

le utenze domestiche di cui all'articolo 22.

**6.** Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 21.

## Art. 21. Tributo provinciale

**1.** Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

**2.** Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

# *TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI*

## Art. 22. Riduzioni- Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri lineari dal più vicino punto di conferimento, riportato nell'apposita mappa redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada,
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Una riduzione del 15% sulla tariffa fissa per le utenze domestiche dei non residenti .
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
6. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di

richiesta.

7. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
8. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di febbraio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
10. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

# *TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE*

## Art. 23. Obbligo di dichiarazione

**1.** I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

**a)** l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

**b)** la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

**c)** il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

**2.** La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

**3.** Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## Art. 24. Contenuto e presentazione della dichiarazione

**1.** LA DICHIARAZIONE **deve essere presentata entro 60 giorni** dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, **comunque, entro il primo gennaio dell'anno successivo**, utilizzando, preferibilmente, gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

**2.** La dichiarazione e le variazioni in essa contenute **hanno effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo**. Inoltre, le variazioni oltre che per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

**3.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:

**a)** Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

**b)** Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

**c)** l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso

**d)** la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali ;

**e)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

**f)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**4.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:

**a)** i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

**b)** i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

**c)** l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

**d)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

**e)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**5.** La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ente oppure può essere inoltrata allo stesso :

**a)** attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

**b)** via fax

**c)** in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

6. **Gli uffici comunali,** in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono consegnare al contribuente, da presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. **Gli uffici comunali,** comunicano all'Area Entrate gli atti di cui al precedente comma;

8. Il soggetto passivo deve dichiarare al Comune le **variazioni e/o cessazioni** nei termini e modi di cui ai commi precedenti;

9. Qualora la dichiarazione di cui al comma precedente sia presentata oltre il termine di cui al comma 4 dell'art. 27, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data dell'avvenuta variazione/cessazione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la variazione/cessazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione

# *TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE*

## Art. 25. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## Art. 26 Disposizioni transitorie

3. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

4. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

# CAPITOLO 4 Regolamento IMU

Premessa si conferma il regolamento IMU in atto e approvato con delibera del consiglio comunale n_**39**_**del**__**28/11/2012**_e delibera del consiglio comunale n_**32 del 29/11/2013**_;
Lo stesso si riporta in modo integrale ad integrazione e completamento del regolamento unico IUC.

# COMUNE DI CAPISTRANO

## Provincia di VIBO VALENTIA

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 28-11-2012**

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

## INDICE


| | | |
|---|---|---|
| **Art. 1** | *Oggetto del regolamento* | **Pag. 3** |
| **Art. 2** | *Imposta riservata allo Stato* | **Pag. 3** |
| **Art. 3** | *Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo* | **Pag. 3** |
| **Art. 4** | *Base imponibile dei fabbricati e dei terreni* | **Pag. 4** |
| **Art. 5** | *Base imponibile delle aree fabbricabili* | **Pag. 4** |
| **Art. 6** | *Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili* | **Pag. 4** |
| **Art. 7** | *Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici* | **Pag. 5** |
| **Art. 8** | *Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE* | **Pag. 5** |
| **Art. 9** | *Esenzioni e altre forme di agevolazione* | **Pag. 5** |
| **Art. 10** | *Versamenti e interessi* | **Pag. 6** |
| **Art. 11** | *Rimborsi e compensazione* | **Pag. 6** |
| **Art. 12** | *Dichiarazione* | **Pag. 6** |
| **Art. 13** | *Riscossione coattiva* | **Pag. 7** |
| **Art. 14** | *Disposizioni finali* | **Pag. 7** |

## *ART. 1*

## *OGGETTO DEL REGOLAMENTO*

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel **Comune di Capistrano** dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il **Comune di Capistrano.**

## *ART. 2*

## *IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO*

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

## *ART. 3*

## *DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO*

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

## *ART. 4*

## *BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI*

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23

dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

## *ART. 5*

## ***BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI***

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

## *ART. 6*

## ***BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI***

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

   **a.** Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   **b.** Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare

una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

### *ART 7*

### *UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI*

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

### *ART. 8*

### *UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE*

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

### *ART. 9*

### *ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE*

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed l) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94, del **Comune di Capistrano** in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

## *ART. 10*

## *VERSAMENTI ED INTERESSI*

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso del 3,00% annuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## *ART. 11*

## *RIMBORSI E COMPENSAZIONE*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 3,00% annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

## *ART. 12*

## *DICHIARAZIONE*

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con

apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

## *ART. 13*

## ***RISCOSSIONE COATTIVA***

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00.

## *ART. 14*

## ***DISPOSIZIONI FINALI***

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

# COMUNE DI CAPISTRANO
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

# PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
## SUL REGOLAMENTO IUC
## IMPOSTA UNICA COMUNALE

## *IL REVISORE UFFICIALE DEI CONTI*

Il giorno 25 del mese di agosto, presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Capistrano, esamina la documentazione in stesura definitiva relativa all'approvazione del Consiglio del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale

**RICHIAMATO**

- l'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale:

**a)** al comma 1, lett. b) n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

**b)** al comma 1 bis, prevede che *" nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consigliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori".*

- l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che, il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è

fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio fa riferimento;

**DATO ATTO**

- che a far data dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC), i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, dall'altro, all'erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali;
- che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'Imposta Unica Comunale risulta composta dall'imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che, all'art. 1, comma 704 della legge 147/2013 il Legislatore ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. contenente la disciplina della T.A.R.E.S..

Esaminata la documentazione a corredo della proposta;

**VISTA** la bozza di Regolamento redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi da 639 a 737 della Legge 147/2013, con il quale viene disposta la disciplina e modalità di gestione dell' Imposta Unica Comunale (IUC);

**VISTA** la conformità del Regolamento da approvarsi alla normativa in vigore;

**VISTO** il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000 attestante la regolarità tecnico-contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto dell'ente ed il Regolamento di Contabilità;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Per quanto di competenza alla proposta di adozione, da parte del Comune di Capistrano, del "Regolamento per la Disciplina dell' Imposta Unica Comunale" nel testo così formulato.

Capistrano: 25.08.2014

**IL REVISORE UFFICIALE DEI CONTI**

Dott. Ilario Cavallo

# COMUNE DI CAPISTRANO

89818 PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Cod. Fisc. 00297810798

Tel. ☎ 0963 325085 - Fax 0963 321914

E-mail: comune.capistrano@libero.it

Sito Web: www.comune.capistrano.vv.it @lboline-http://albocapistrano.asmenet.it


## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: _____

SERVIZIO INTERESSATO: _____

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C.

~~Cap. n°. ..... int. ..... Cod. ..... Competenza/Residui ..... Disp. €.....~~

Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n°. 267.

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva somma di €. ..... e relativa Al Capitolo, all'intervento ed al Codice di Bilancio di cui sopra.

Lì.....

Bollo dell'ente

**Il Responsabile del Servizio**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°. 267 il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica esprime il seguente parere:

.....FAVOREVOLE.....

Lì.....

Bollo dell'ente

**Il Responsabile del Servizio**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18'08'2000, n°. 267 il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime il seguente parere:.....FAVOREVOLE.....

Lì.....

Bollo dell'ente

Il Responsabile del Servizio